



COMUNE DI INCUDINE

Provincia di Brescia

CAP 25040 Via Sandro Pertini 40 – tel. 0364/71368 fax 73003

Codice fiscale: 00963460175 – partita IVA: 00592460984

e-mail: info@comune.incudine.bs.it

REGOLAMENTO *“BONUS BEBÈ”*

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 27/04/2024

Art. 1 Definizione

Il Bonus Bebé consiste in una erogazione economica, una tantum, concessa ad un nucleo familiare in forza del possesso di determinati requisiti di seguito specificati.

Art. 2 - Soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda

1. Sono legittimati a presentare la domanda:
 - a) nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente uno dei due genitori;
 - b) nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive;
 - c) nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell'Autorità Giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affidato condiviso, il genitore con cui il figlio convive;
 - d) nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico genitore.
2. Le suddette condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda.
3. La domanda può essere presentata da un solo genitore. Quello tra i due genitori che, nei casi di cui al comma 1 lettera a), non ha presentato la domanda, non può presentare analoga domanda per il medesimo figlio.

Art. 3 - Requisiti

1. Il Bonus Bebé è concesso ed erogato:
 - al genitore beneficiario che ha presentato la domanda entro 180 giorni dalla nascita del proprio figlio, a condizione che sia stato iscritto, entro i termini previsti, all'anagrafe del Comune di Incudine;
 - al genitore beneficiario che ha presentato la domanda entro 180 giorni dalla data del provvedimento di adozione (disciplinata dalla legge 4 maggio 1983 n. 184 Diritto del minore ad una famiglia) di un minore fino al 5° anno di età, a condizione che il minore adottato sia stato iscritto, entro i termini previsti, all'anagrafe del Comune di Incudine;
2. Almeno uno dei genitori compresi nel medesimo nucleo familiare deve soddisfare il seguente requisito:
 - essere cittadino Italiano, comunitario o di stati extracomunitari, con permesso di soggiorno di lungo periodo di cui all'art. 9 del D.lgs. 286/98, residente nel Comune di Incudine da almeno **1 (un) anno**.
3. L'erogazione del voucher avverrà se la famiglia è in regola con i pagamenti delle imposte comunali.

Art. 4 - Importo del Bonus

1. L'importo del bonus è quantificato in **Euro 1.000,00 (Euro mille/00)** a neonato/adottato per l'anno 2024;
2. L'eventuale variazione dell'importo del beneficio, di cui al comma precedente, è adottata con deliberazione **del Consiglio comunale** in base alle risorse finanziarie disponibili.

Art. 5 - Termine e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda deve essere compilata unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, e le domande debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione necessaria devono essere presentate all'ufficio protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico, oppure mediante Posta elettronica Certificata (P.E.C.);
2. La domanda deve essere presentata entro 180 giorni dalla nascita del figlio per il quale è richiesto il bonus.
3. Nel caso di adozione, il termine di cui al comma 2, decorre dalla data del provvedimento di adozione.

Art. 6 - Documenti richiesti

1. La domanda deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
 - a) Copia documento d'identità;
 - b) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) che attesti gli stati e qualità personali posseduti dai richiedenti e ove ricorra la fattispecie:
 - Sentenza di separazione /divorzio con relativo affidamento del minore
 - Atto di adozione, disciplinata dalla legge 4 maggio 1983 n. 184 (Diritto del minore ad unafamiglia).

Art. 7 - Cumulabilità

Il bonus di cui al presente regolamento è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno alla natalità.

Art. 8 Disposizioni transitorie

Per le nascite ed adozioni avvenute a partire dal 1° gennaio 2024 e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la domanda di bonus deve essere presentata nel termine perentorio del 15 dicembre 2024.

Art. 9 - Verifiche e controlli

1. Ai sensi dell'art. 71 D.P.R. n. 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
3. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. N. 448/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso.

Art. 10 - Clausola di salvaguardia

1. L'Amministrazione comunale verificherà costantemente le risorse disponibili, nel caso di esaurimento delle stesse, **con deliberazione del Consiglio comunale**, potrà valutare se incrementare o meno le risorse a Bilancio.

Art. 11- Entrata in vigore del Bonus Bebè

1. Il presente regolamento entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione.
2. Il beneficio varrà per coloro che sono nati a partire dal 1° gennaio 2024.

